



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:

- | | |
|---|----------------------|
| • Anna Maria Franchini | Presidente |
| • Francesco Centofanti | Consigliere relatore |
| • Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi | Consigliere |

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 14 luglio 2017, la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado in materia di lavoro, iscritta al n° 1801/15 R.G., vertente

TRA

Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato (avv.ti R. Faranda, P.M. Crupi e S. Dell'Alpi)

APPELLANTE

E

ENI s.p.a. (avv.ti A. Maresca e E.M. D'Onofrio)

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso sentenza Tribunale Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11095/14 del 21.11.2014

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale del lavoro di Roma confermava, in sede di opposizione, il proprio decreto ex art. 28 Stat. lav., emesso il 10.12.2013, con cui era stata negata l'antisindacalità della condotta di ENI s.p.a., consistita nel rifiuto di consentire lo



svolgimento dell'assemblea indetta (nel settembre 2013) dal solo rappresentante RSU eletto nella lista dell'Unione Sindacale di Base (USB), Lavoro Privato.

Il primo giudice – richiamata la giurisprudenza di legittimità (e, in particolare, Cass. 21931/14), secondo cui *“il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 (istitutivo delle r.s.u.) deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u., purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”* – constatava il difetto di una tale rappresentatività in capo al sindacato opponente. Quest'ultima era data infatti (in base alla citata disposizione statutaria, come “integrata” dal giudice delle leggi) dall'essere il sindacato firmatario dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, o (almeno) dall'aver esso partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti; e, poiché né l'una né l'altra circostanza ricorrevano nella specie, l'azione datoriale appariva non censurabile.

2. Appella l'USB, Lavoro Privato, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, l'appellante contesta l'esattezza del principio di diritto affermato dal Supremo Collegio, insistendo per il riconoscimento del pieno ed incondizionato diritto del singolo rappresentante in seno alla r.s.u. di indire assemblee ex art. 20 Stat. lav.

Con il secondo (subordinato) motivo, l'appellante reputa di avere pieno titolo ad essere riconosciuto come sindacato “rappresentativo”, avendo ottenuto nell'unità produttiva (nelle elezioni per la costituzione della r.s.u. svoltesi nel novembre 2010) il 20% circa dei voti espressi dai lavoratori, percentuale che la collocherebbe ben al di sopra della soglia di rappresentatività per divenire stabile interlocutore dell'Azienda per tutti gli ambiti di contrattazione interna (e per godere dei diritti e delle prerogative di cui all'art. 19 Stat. lav.).

3. Resiste controparte in questo grado.

4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

1. Il primo motivo di gravame è infondato.



Il principio di diritto, recepito dal Tribunale e contestato da parte appellante, è stato appena ribadito (negli esatti termini) dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 13978/17), e non vi sono ragioni perché questa Corte debba discostarsene.

E' pertanto confermato che *“il diritto d'indire assemblee, di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa”*, ma solo a condizione che *“questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”*.

2. E infondato è il secondo motivo.

Nel settore privato infatti – non esistendo un criterio legale per definire l'effettiva rappresentatività sindacale (e non essendo analogicamente applicabili i criteri valevoli nel pubblico impiego) – l'attribuzione dei benefici alla rappresentanza sindacale riconnessi, a seguito dell'abrogazione referendaria della lettera a) dell'articolo 19 Stat. lav. e dell'intervenuta sentenza Corte Cost. 231/13, è unicamente fondata sul principio del riconoscimento del diritto, sulla base della capacità del sindacato di imporsi al tavolo delle trattative.

Non esiste nell'ordinamento, peraltro, un obbligo datoriale a trattare, in forza del principio generale dell'autonomia contrattuale ai sensi dell'art.1322 c.c., e specularmente non esiste un diritto dell'uno o dell'altro sindacato di partecipare alla contrattazione (da ultimo, Cass. 14511/13).

Tali conclusioni sono avvalorate dalla citata sentenza costituzionale 231/13, che ricorda come «la rappresentatività del sindacato non deriv(i) da un riconoscimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia», bensì dalla «capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale», e come l'esclusione di un sindacato dal godimento dei diritti in azienda integri un'«aporia» costituzionalmente intollerabile, solo per quel sindacato che, pur non firmatario di alcun contratto collettivo, sia «dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative», in base alla sua preesistente forza di essere riconosciuto come interlocutore.

La partecipazione alle trattative è quindi lo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e, di riflesso, della sua rappresentatività; mentre infondata sarebbe la pretesa di derivare *aliunde* siffatta rappresentatività, e di fondarvi il diritto di essere ammesso alle trattative (e quindi all'esercizio delle connesse prerogative sindacali statutarie, incluso il diritto di assemblea).



3. Segue la reiezione del gravame.

Spese del grado secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a pagare a controparte le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 2.800,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2017

L'ESTENSORE
Francesco Centofanti

IL PRESIDENTE
Anna Maria Franchini

